



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 21 settembre 2011

Prot. 231/MN

Spett.li

- Sezioni A.I.A.
- C.R.A.
- C.A.N. PRO
- C.A.N. D
- C.A.I.
- C.A.N. 5

L O R O S E D I

E, p.c.:

- Al Presidente L.N.D.
- Al Presidente A.I.A.C.

L O R O S E D I

Oggetto: Disposizioni su presenza di allenatori nelle gare ufficiali.

Con riferimento alla circolare della Presidenza A.I.A. Prot. 115/MN in data 24/08/2010, che si allega, recante la materia in oggetto, a parziale rettifica della stessa, si comunica che, facendo seguito alle decisioni assunte dal Consiglio Federale dello scorso 14 settembre, con le quali si è addivenuti alla soluzione della problematica concernente gli allenatori delle società partecipanti ai Campionati di I e II categoria ed ai Campionati Regionali Juniores della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2011/2012), alla luce delle suddette determinazioni, gli ufficiali di gara non saranno tenuti a segnalare l'eventuale assenza per dette società del tecnico abilitato per tali categorie.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Marcello Nicchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 24 agosto 2010

Prot. 115/MN/sp

Spett.li

- Sezioni A.I.A.
- C.R.A.
- CAN PRO
- C.A.N. D
- C.A.I.
- C.A.N. 5
- SGS

- E, p.c.
- Al Presidente L.N.D.
 - Al Presidente A.I.A.C.

L O R O S E D I

Oggetto: Disposizioni sulla presenza di Tecnici nelle gare ufficiali.

Si comunica che il Comitato nazionale dell'A.I.A. ha rinnovato l'adesione, con il consueto spirito collaborativo e di condivisione delle problematiche comuni, alla richiesta dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio affinché l'accesso al terreno di gioco sia solo ed esclusivamente consentito ai Tecnici muniti di tesseramento annuale per Società rilasciato dal Settore Tecnico Federale o copia della sua richiesta, accompagnata da un valido documento d'identità, qualora la tessera non sia stata emessa.

Si rammenta che le Società possono avvalersi soltanto di Tecnici iscritti negli elenchi, negli albi e ruoli del Settore Tecnico (art. 23, punto 1, delle N.O.I.F.), i quali per esercitare la propria attività, debbano obbligatoriamente richiedere il tesseramento in favore delle Società per le quali intendono prestare la loro opera (art. 38, punto 1, delle N.O.I.F.).

In particolare, l'obbligatorietà del Tecnico abilitato nei diversi campionati elencati nel Comunicato n. 1, della L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2010/2011, prevede l'obbligo dell'Allenatore in panchina nelle gare ufficiali, salvo particolari ed accertate cause di forza maggiore (art. 40, Regolamento LND, con integrazioni contenute nel Comunicato n. 1/s.s. 2010/2011, al punto 14, Allenatori).

Tale obbligatorietà è prevista anche per le gare del Campionato Primavera della Lega Nazionale Professionisti nonché per quelle del Campionato Allievi e Giovanissimi nazionali e regionali del Settore Giovanile e Scolastico.

Si evidenzia, altresì, che il Tecnico abilitato al terreno di gioco non potrà essere sostituito da altri soggetti salvo che nei campionati minori, laddove non esiste l'obbligo della sua adozione (art. 66, delle N.O.I.F., punto 2 C).

Infine si rappresenta che l'assenza del Tecnico dovrà essere rilevata nei referti arbitrali, costituendo oggetto di contestazione alle Società, con i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti.

Si raccomanda di sollecitare sempre, durante l'intera durata della Stagione Sportiva, ciascuno per le rispettive competenze, l'osservanza delle presenti disposizioni al fine di non incorrere in disguidi e problematiche diverse a ciò connessi.

Si allegano, per maggiore chiarezza, i fac-simile della tessera (all. A) del Settore Tecnico e della richiesta di tesseramento (all. B).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Marcello Nicchi

